



## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 1 – Istituzione**

Ai sensi del Titolo IV dello Statuto del Comune di Viareggio è istituita la Consulta Comunale a Tutela degli Animali (di qui in avanti denominata “Consulta”), con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali.

### **Art. 2– Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta: il Presidente, l’Assemblea.
2. I componenti degli organi della Consulta operano nel rispetto del regolamento in oggetto e senza compenso alcuno.

### **Art. 3 –Presidente**

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco che può nominare, in sua sostituzione, l’Assessore delegato.
2. Il Presidente indica l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e sovrintende allo svolgimento dei suoi lavori.
3. Il Presidente, all’inizio di ogni seduta dell’Assemblea, nomina, a sua discrezione, un segretario con la funzione di redigere il verbale della seduta.

### **Art. 4 – Assemblea: composizione**

1. Possono far parte della Consulta previo invio di una specifica richiesta di adesione:
  - a) un rappresentante (presidente o suo delegato) per ciascuna Associazione di volontariato senza scopo di lucro che persegue per statuto la tutela ed il benessere degli animali, che opera sul territorio cittadino;
  - b) un rappresentante (presidente o suo delegato) dell’Ordine dei Medici Veterinari



della Provincia di Lucca;

c) un rappresentante (presidente o suo delegato) del gestore protempore del Canile Sanitario e Canile Rifugio di Viareggio;

d) un rappresentante dell'Azienda Usl Nord Ovest Toscana (Sanità Pubblica Veterinaria);

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le realtà di cui al comma 1, formulano domanda al Sindaco di ammissione alla Consulta.

3. La domanda deve essere redatta in forma scritta su carta intestata del soggetto richiedente, a firma del legale rappresentante, contenente l'indicazione del nominativo del socio designato a partecipare alla Consulta e di un suo delegato che potrà partecipare all'Assemblea solo in caso di assenza del designato.

4. La domanda per essere accolta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Statuto;

b) Relazione sulle attività svolte e sul numero di iscritti;

c) Eventuale iscrizione al relativo Registro.

5. Eventuali successive domande di ammissione alla Consulta possono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno, ed entro 20 giorni precedenti l'avvio di uno specifico processo partecipativo promosso dalla Consulta. La nuova composizione della Consulta è approvata con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Competente, previa ulteriore verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Qualora il Dirigente riscontrasse la mancanza totale o parziale dei requisiti di ammissione, con particolare riguardo all'incompletezza della documentazione, il soggetto che ha effettuato la domanda verrà escluso. Dei motivi dell'esclusione deve essere data motivata comunicazione scritta al richiedente.



### **Art. 5 – Assemblea: compiti e funzionamento**

1. L'Assemblea ha il compito di:
  - a) supportare con pareri o proposte, non vincolanti, la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento delle politiche e delle iniziative dell'Amministrazione Comunale inerenti la tutela e il benessere degli animali;
  - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza su queste tematiche e sui valori della corretta interazione tra esseri umani ed animali, considerati "esseri senzienti".
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente.
3. L'ordine del giorno e la convocazione vengono trasmessi per conoscenza ai componenti della Commissione Consiliare competente, che possono partecipare, in qualità di uditori.
4. La Consulta è convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta l'Amministrazione comunale, dovendo decidere di assumere una decisione inerente la tutela e il benessere degli animali, intenda procedere attraverso il coinvolgimento dell'Assemblea.
5. Su questioni ritenute dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo per il territorio e per le politiche a tutela degli animali a livello comunale, può essere attuato un processo partecipativo.

### **Art. 6–I processi partecipativi**

1. I processi partecipativi interni alla Consulta di cui all'art. 5, comma 5, dovranno prevedere una fase di progettazione dalla quale scaturiranno i seguenti elementi procedurali:
  - a) oggetto del processo partecipativo;
  - b) obiettivo del processo partecipativo e modalità di inserimento nel processo decisionale dell'Amministrazione comunale;
  - c) tempi di svolgimento;



- d) metodologia e tecniche partecipative utilizzate.
- 2. In caso di svolgimento di un processo partecipativo l'Amministrazione comunale si impegna a:
  - a) comunicare all'Assemblea i criteri con i quali si è deciso di svolgere il processo partecipativo;
  - b) convocare l'Assemblea entro la tempistica prevista;
  - c) comunicare il luogo nel quale si svolgerà il processo partecipativo;
  - d) una volta terminato il processo partecipativo, a dare comunicazione all'Assemblea circa l'esito delle risultanze assunte nell'ambito del coinvolgimento delle associazioni, motivandone eventuali discostamenti dalle stesse.

#### **Art.7 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea**

- 1. In qualsiasi momento le realtà partecipanti possono comunicare in forma scritta al Presidente la decisione di recedere dalla Consulta.
- 2. Le realtà partecipanti, inoltre, sono escluse dalla Consulta stessa nei seguenti casi:
  - a) Scioglimento delle stesse;
  - b) il venir meno di uno o più requisiti indicati all'art. 4 comma 1.
- 3. In caso di esclusione, il soggetto può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 4.
- 4. Sia in caso di recesso, sia in caso di esclusione, il Presidente ne dà comunicazione scritta al Dirigente dell'Ufficio competente il quale, previa verifica della documentazione, provvede alla cancellazione con propria determinazione.

#### **Art.8– Diritti e doveri**

- 1. I soggetti che fanno parte della Consulta hanno il diritto di partecipare, mediante i propri rappresentanti designati, ad ogni seduta dell'Assemblea;
- 2. I soggetti che fanno parte della Consulta hanno il dovere di osservare il presente Regolamento e di mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi



della Consulta e del rispetto reciproco.

### **Art.9– Funzionamento della Consulta**

1. La Consulta ha sede presso il Palazzo Municipale.
2. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono presso locali indicati dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Ufficio Tutela Animali, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a garantire la massima collaborazione e in particolare a:
  - a) compilare ed aggiornare l'elenco dei soggetti che fanno parte della Consulta, oltre all'elenco dei rappresentati e loro sostituti;
  - b) effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno 7 giorni di anticipo tramite posta elettronica. In caso di estrema urgenza il Presidente può chiedere che la convocazione sia effettuata, anche telefonicamente, 48 ore prima della riunione;
  - c) nei casi in cui si svolga un processo partecipativo di cui all'art. 6, effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno 20 giorni di anticipo tramite posta elettronica.
  - d) archiviare i verbali delle Assemblee ed eventuali allegati;
  - e) mettere a disposizione di ogni membro della Consulta la documentazione e le informazioni necessarie per i lavori dell'Assemblea.

### **Art. 10– Insediamento**

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 11– Norme transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.